

« de aquél lo expondrá al Subsecretario de instrucci3n p3blica y bellas artes, quien, previo informe de la Junta facultativa del Cuerpo, podr3 disponer la translaci3n de los documentos adonde sean m3s utiles para la consulta . . . ».

« Cuando por escasez de local o per otras causas el Jefe de un archivo especial creyese que deb3a descargar de papeles el establecimiento, lo participar3 al Jefe del departamento o centro correspondiente, quien se dirigir3 al Ministro o Subsecretario de instrucci3n p3blica y bellas artes para que autorice la translaci3n de aqu3llos al Archivo Hist3rico Nacional o al Central de Alcal3 de Henares ».

Queste disposizioni, ispirate unicamente da criterii scientifici, non giuridici, spiegano la ragguardevole concentrazione di archivi ecclesiastici presso l' Archivo Hist3rico Nacional e il proposito di trasferirvi anche l' archivio di Simancas ; che, del resto, non aveva ragione di essere costituito a Simancas piuttosto che in altra citt3, allora capitale del Regno, e pi3 di essa in diritto di possedere e conservare le carte delle amministrazioni centrali.

10. RESTITUZIONE DEI DEPOSITI. — La restituzione dei depositi volontari non 3 una vera estrazione di atti, poich3 l' istituto stesso del deposito presuppone gi3 questa restituzione e quindi gli atti immessi a tale titolo non possono essere mai considerati come di propriet3 assoluta dello Stato. La questione fu da noi stessi per la prima volta sollevata molti anni addietro ⁽¹⁾; vi abbiamo ripetutamente accennato nel corso di questo lavoro ; ed abbiamo anche rilevato nelle pagine precedenti la necessit3 di conservare agli atti relativi quel carattere di pubblicit3 che lo Stato soltanto domanda come corrispettivo della fatica e delle spese dell' ordinamento e della conservazione del deposito. Giover3 ripetere questo rilievo per metterlo bene in evidenza. Lo Stato accoglie atti nei propri archivi, li ordina, li custodisce non per far piacere al proprietario di essi, dichiarato o supposto, non per assicurargli un risparmio di locale, di spesa, di fastidi, ma agisce nell' interesse generale, che gl' impone d' impedire la dispersione o distruzione di quegli atti. Cos3 procedendo, rende naturalmente un servizio alla civilt3 ma direttamente al proprietario ; che sarebbe gravato non soltanto di quelle spese, ma altres3 di grave responsabilit3 morale. Gli

(1) Cfr. Rivista delle biblioteche e degli archivi (Firenze, Olschki, 1901), vol. XII, pp. 65 e ss. e 149 e ss. Cfr. anche le opinioni espresse su quell' articolo di B. CANAL e A. LANZA, ivi, pp. 125 e 147, e XIII, p. 16.

rende dunque un servizio notevole, che merita compenso: e questo compenso richiede nell' accettare il deposito, ovvero nell' accogliere semplicemente quegli atti coll' imporre l' obbligo di lasciarli liberamente comunicare agli studiosi per scopo scientifico, non contenzioso. Con tale obbligo lo Stato viene a imprimere a quegli atti un carattere pubblico, che non può, nè deve essere mai più disconosciuto dal proprietario e deve essere perpetuamente esercitato.

E, poichè quel carattere è divenuto indelebile, è naturale che segua le carte anche dopo la loro restituzione al proprietario, e che questi, dunque, sia obbligato, ad ogni richiesta di studioso, trasmettergli dalla competente direzione archivistica, a permettere la consultazione di quelle carte sia in casa propria, sia presso l' archivio suddetto.

Affine a questa specie di restituzione è quella di carte di corporazioni religiose soppresse, dapprima incamerate, poi, per varie ragioni restituite alla risorta o riconosciuta corporazione. E lo stesso trattamento subiscono quelle carte anche dopo la restituzione. Un limpido esempio ce n' è offerto dalle carte della Procura generale della Compagnia di Gesù, restituite dal Governo italiano alla Compagnia stessa nel 1921. Gli atti, che le compongono, devono rimanere a Roma e i rr. pp. Gesuiti accolgono ogni domanda di studio venga loro rivolta direttamente o pel tramite della soprintendenza archivistica locale, mettendo gli atti a disposizione degli studiosi nella loro casa del Gesù o presso la soprintendenza stessa.

Quel carattere di pubblicità, invece, non comparisce nei depositi giudiziarii, che possono essere ordinati in archivio, come, per esempio, in quello delle carte della famiglia dei Conti di Rovasenda nell' Archivio di Stato di Torino. La consegna in archivio, la restituzione al proprietario non dipendono dalla volontaria accettazione dello Stato nè dei suoi organi, ma esclusivamente dall' autorità giudiziaria; non assumono quella forma d' interesse generale che ha presieduto ai depositi volontari e quindi non portano seco il corrispettivo da dare ad un servizio reso dallo Stato. Il deposito giudiziario può essere fatto presso un archivio o altrove e non implica quindi la facoltà nel cittadino di venire ad esaminarlo, nè di continuare a esaminarlo anche dopo la restituzione. Infine i depositi obbligatori delle scritture delle pubbliche amministrazioni assumono tutt' altro carattere, nè danno luogo a restituzione: sono veri e propri versamenti.

11. ELIMINAZIONE DELLE SCRITTURE INUTILI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE. — Dopo l' esposizione anche eccessiva della